

Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2024, n. 8-247

Approvazione indirizzi per stipula della convenzione per l'anno 2025 tra Regione Piemonte e l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 22 e 23 della L.R. 1/2009 e per la gestione della Misura di promozione delle imprese artigiane di cui all'articolo 22 bis della L.R. 1/2009. Approvazione criteri per la realizzazione della Misura.



Seduta N° 19

Adunanza 11 OTTOBRE 2024

Il giorno 11 del mese di ottobre duemilaventiquattro alle ore 09:30 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Enrico BUSSALINO - Elena CHIORINO - Federico RIBOLDI

DGR 8-247/2024/XII

OGGETTO:

Approvazione indirizzi per stipula della convenzione per l'anno 2025 tra Regione Piemonte e l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 22 e 23 della L.R. 1/2009 e per la gestione della Misura di promozione delle imprese artigiane di cui all'articolo 22 bis della L.R. 1/2009. Approvazione criteri per la realizzazione della Misura per la promozione delle imprese artigiane piemontesi nella partecipazione a eventi fieristici nazionali e internazionali nell'anno 2025 e per l'attuazione dell'art. 6 commi 1 e 2 lett. c) e comma 3 della L.R. 27/2023. Spesa di complessivi euro 767.500,00 sul Cap. 153998 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024-2025-2026.

A relazione di: Tronzano

Premesso che:

con la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato" e s.m.i. sono state disciplinate le procedure per l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese, nonché la collaborazione, attraverso convenzioni, con l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (di seguito: Unioncamere Piemonte) per la realizzazione di programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane piemontesi;

in particolare la predetta legge regionale ha disposto:

- la soppressione dell'Albo delle imprese artigiane sostituito dal Registro delle imprese (art. 22, L.R. 1/2009 e s.m.i.);

- che le funzioni amministrative concernenti l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese nella sezione speciale del registro delle imprese siano delegate alle Camere di Commercio, alle quali è altresì affidato il compito di trasmettere le relative informazioni alle competenti sedi dell'INPS (artt. 22 e 23 L.R. 1/2009 e s.m.i.);

- che ai fini dell'annotazione, della modifica e della cancellazione della qualifica artigiana delle imprese si applicano a favore delle CCIAA i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

- che alla copertura dei costi sostenuti dalla CCIAA per le funzioni amministrative ad essa delegate concorrono i proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 25 della L.R. 1/2009 e s.m.i.;

- che la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, stipuli apposita convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle predette funzioni e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie (art. 22, comma 5 L.R. 1/2009 e s.m.i.);

- che la Giunta regionale definisca con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte la realizzazione di programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane piemontesi attraverso apposite convenzioni; i criteri, le risorse, gli strumenti di intervento, le categorie dei destinatari e le modalità per la valutazione dell'efficacia delle azioni secondo parametri correlati alla specificità dell'azione sono definiti nella convenzione di cui all'articolo 22, comma 5 (art. 22 bis - Programmi con il sistema camerale a favore della competitività delle imprese).

Dato atto che:

- il vigente Documento di indirizzi per l'artigianato – Allegato A - punto 6.3 Rapporti con il sistema camerale, approvato con D.G.R. n. 10-2143 del 28 settembre 2015, ha previsto la prosecuzione della convenzione con Unioncamere per l'annotazione delle imprese artigiane al Registro imprese e per la definizione di programmi comuni per la competitività delle imprese;

- il predetto Documento di indirizzi ha previsto, altresì, all'Allegato A, punto 3.3 il sostegno alle imprese artigiane per la partecipazione a fiere e manifestazioni per l'accesso a nuovi mercati, l'attrazione di potenziali consumatori, l'intercettazione di flussi turistici presenti sul territorio;

- la legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 - Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno ha previsto all'art. 6, comma 1, 2 lett. c) e comma 3 che la Regione, per sostenere le falegnamerie tradizionali piemontesi promuova, tra l'altro, la valorizzazione delle produzioni tipiche delle falegnamerie presso fiere di settore nazionali e internazionali e che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisca i criteri per la realizzazione delle misure.

Dato atto, altresì, che:

- in attuazione della predetta normativa e degli indirizzi di programmazione sono state stipulate le convenzioni con Unioncamere Piemonte per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate alle Camere di Commercio relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana, riconoscendo risorse attestatesi in euro 400.000,00 per ciascuna annualità (da ultimo D.G.R. n. 18-7592 del 23/10/2023); a rendicontazione delle funzioni svolte viene acquisito un resoconto sull'attività delle Camere inerente, in particolare, le spese sostenute, la consistenza delle imprese artigiane annotate al registro imprese, la quantità e tipologia delle pratiche presentate presso ogni Camera di Commercio, i diritti di segreteria introitati, le somme incassate dalle CCIAA

per le sanzioni secondo le procedure previste dalla L.R. 1/2009 e sm.i.; per l'anno 2024 è stata stipulata la convenzione rep. n. 498 del 16 novembre 2023, approvata con D.D. n. 444/A1902A del 25 ottobre 2023.

Considerato che:

- la Regione ha avviato sperimentalmente nel 2023 una Misura per la promozione delle imprese artigiane piemontesi sui mercati nazionali e internazionali attraverso l'incentivazione alla partecipazione alle fiere inserite nel Calendario fieristico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con qualifica nazionale o internazionale, approvata con DGR n. 69-7367 del 31 luglio 2023, ad oggetto "L.R. 1/2009. Seconda Misura regionale di intervento a sostegno dell'artigianato per l'anno 2023. Approvazione criteri per la concessione di contributi per promuovere la partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a eventi fieristici nazionali ed internazionali che si svolgono in Italia. Spesa di Euro 675.000,00 sul capitolo n. 154204/2023 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025.";

- la predetta Misura è stata prorogata fino al 30 giugno 2024, termine di scadenza della proroga del regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», come modificato dall'art. 1 del Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, con D.G.R. n. 27-7600 del 23 ottobre 2023 ad oggetto "D.G.R. n. 69-7367 del 31 luglio 2023 - Proroga al primo semestre del 2024 della Misura di concessione di contributi alle imprese artigiane piemontesi per la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali che si svolgono in Italia. Spesa di Euro 350.000,00 sul capitolo n. 154204/2024 del bilancio finanziario-gestionale 2023-2025.".

Dato atto che:

- con D.G.R. n. 29-8443 del 15 aprile 2024 la Giunta regionale ha stabilito di prorogare ulteriormente al secondo semestre 2024 la misura di cui alla D.G.R. n. 27-7600 del 23 ottobre 2023, confermando i criteri per la concessione di contributi alle imprese artigiane piemontesi per la partecipazione alle fiere inserite nel Calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, aventi luogo fino al 31 dicembre 2024, con la possibilità di presentazione di un'istanza di contributo per ogni semestre;

- alle agevolazioni si applica il regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 2831 del 15 dicembre 2023);

- la fase sperimentale della Misura ha dato esiti positivi rispetto all'interesse delle imprese e allo spettro di fiere scelte, tanto che l'ultimo sportello per la presentazione delle istanze relative al secondo semestre 2024 è stato chiuso anticipatamente per esaurimento dei fondi disponibili.

Preso atto che:

- le Confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative presenti nel Comitato di coordinamento unitario, con nota prot. n. 6 del 28 febbraio 2024, agli atti del Settore, nonché in occasione di incontri sulla programmazione in materia di artigianato e, in particolare, sulle misure di promozione delle imprese sui mercati nazionali e internazionali, da ultimo in data 8 luglio 2024, hanno sostenuto:

- la necessità di dare continuazione alla misura per la promozione delle imprese artigiane piemontesi sui mercati nazionali e internazionali attraverso l'incentivazione alla partecipazione alle fiere inserite nel Calendario fieristico della Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome, con qualifica nazionale o internazionale, come sopra richiamata;

- l'opportunità di un inserimento nella predetta misura dell'azione regionale a supporto della filiera del legno di cui all'art. 6, comma 1, 2 lett. c) e 3 della legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 per un perseguimento maggiormente efficace delle finalità della legge in considerazione delle complessive risorse destinate alla misura;
- in particolare, ai fini dell'individuazione dei criteri di cui al predetto comma 3, il Comitato di coordinamento unitario ha condiviso l'opportunità di un'apposita riserva dedicata alle imprese della filiera per la valorizzazione di produzioni tipiche delle falegnamerie tradizionali presso fiere di settore nazionali e internazionali, connotate dal possesso dell'annotazione di "riconoscimento di eccellenza artigiana", lavorazione "tradizionale", settore "legno", riportata nel Registro delle imprese delle CCIAA.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- il proseguimento nell'anno 2025 di una misura di concessione di agevolazioni per la partecipazione delle imprese artigiane piemontesi ad eventi fieristici inseriti nel Calendario fieristico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con qualifica nazionale o internazionale;
- dare attuazione all'art. 6, comma 2 lett. c) della L.R. 27/2023 per la valorizzazione delle produzioni delle falegnamerie tradizionali presso fiere di settore nazionali e internazionali nell'ambito della misura di cui sopra.

Dato atto che dalla ricognizione istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti è risultato che:

- la collaborazione con Unioncamere Piemonte risulta funzionale al migliore conseguimento dei compiti istituzionali attinenti l'attività di promozione e sviluppo del settore artigiano ed, in particolare, alla realizzazione di una misura di promozione della partecipazione delle imprese ad eventi fieristici, in ragione della capillarità dei rapporti delle Camere di Commercio con le imprese sul territorio, delle sinergie attivabili con gli strumenti di promozione e gestione in capo alle stesse e ad Unioncamere Piemonte, delle pregresse esperienze del sistema camerale nella promozione e gestione della presenza delle imprese piemontesi alle fiere fino al 2022, mediante contributi camerali e allestimento di stand istituzionali;

- la collaborazione con Unioncamere Piemonte permette, altresì, di conseguire una maggiore efficienza ed economicità nella gestione di una misura di concessione di contributi regionali a fondo perduto per la partecipazione delle imprese artigiane piemontesi ad eventi fieristici, tenendo conto della messa a disposizione dei sistemi informativi, delle banche dati e degli sportelli all'utenza del sistema camerale per una pubblicizzazione capillare della misura e per l'assistenza all'utenza, con possibile riduzione dei tempi procedurali di concessione dei contributi ed erogazione degli stessi.

Visti:

- lo Statuto della Regione Piemonte, approvato con Legge Regionale Statutaria n. 1 del 4 marzo 2005, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale: "La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie";
- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" che definisce le Camere di commercio quali "enti autonomi di diritto

pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali” e che all’art. 6, comma 1, prevede che “le unioni regionali delle Camere di commercio curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; (...)”;

- lo Statuto di Unioncamere Piemonte, che all’articolo 4, comma 1, prevede che “Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, Unioncamere promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Piemonte per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione”. Al comma 2, lo Statuto di Unioncamere Piemonte prevede che “I rapporti di collaborazione con la Regione Piemonte saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati dall’Unioncamere Piemonte in rappresentanza delle Camere di commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici”;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra:

- di approvare gli indirizzi di cui all’ Allegato 1 e all’allegato 2 alla voce "Struttura competente all’attuazione della misura e monitoraggio"; parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, per la stipula della convenzione di cui all’articolo 22, comma 5 e 22 bis della L.R. 1/2009 e s.m.i. con l’Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte per l’anno 2025 per l’esercizio delle funzioni amministrative e per la gestione della Misura di promozione delle imprese artigiane;
- di approvare i criteri per il finanziamento della Misura di promozione delle imprese artigiane piemontesi sui mercati nazionali e internazionali mediante concessione di contributi regionali in regime de minimis per la partecipazione a eventi fieristici dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da realizzare con Unioncamere Piemonte nell’ambito della convenzione di collaborazione di cui all’art. 22 e 22 bis della L.R. 1/2009;
- di approvare, in attuazione all’art. 6 commi 1 e 2 lett. c) e comma 3 della L.R. 17 ottobre 2023, n. 27 “Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno” l’inserimento nella Misura di promozione delle imprese artigiane di cui sopra della valorizzazione delle produzioni tipiche delle falegnamerie presso fiere di settore nazionali e internazionali, secondo i criteri stabiliti nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare la destinazione di risorse per le spese inerenti la predetta convenzione con Unioncamere Piemonte per un importo pari a complessivi euro 767.500,00, articolato secondo quanto stabilito negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- di demandare la stipula e sottoscrizione della convenzione, sulla base degli indirizzi di cui al presente provvedimento, al Dirigente del Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema regionale.

Dato atto che il presente provvedimento per l'importo complessivo di euro 767.500,00 trova copertura sul capitolo 153998, Missione 14, Programma 1 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, per euro 17.500,00 sull'annualità 2024, per euro 350.000,00 sull'annualità 2025 e per euro 400.000,00 sull'annualità 2026, demandando gli atti di impegno necessari al Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema regionale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, di importo pari ad euro 767.500,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", art. 31, comma 3 e 8 bis;

il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e s.m.i.;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.**", art. 1, comma 479;

la L.R. n. 1 del 14 gennaio 2009 e s.m.i. "Testo unico in materia di artigianato";

la L.R. n. 27 del 17 ottobre 2023 "Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno";

la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" artt. 17 e 18 e s.m.i.;

il D.lgs. n. 76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", convertito con legge n. 120/2020;

il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 e relative circolari attuative della Regione Piemonte e s.m.i.;

il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione (PTPC) 2024-2026 della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";

la D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

la D.G.R. n. 10-2143 del 28 settembre 2015 "L.R. 1/2009 – Testo unico in materia di artigianato, art. 10 – Approvazione del Documento triennale di indirizzi 2015-2017";

la Legge regionale 26 marzo 2024, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate.";

la Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

la D.G.R. 27 Marzo 2024, n. 5-8361 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione

finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.";

la Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

la D.G.R. n. 18-89 del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.";

la D.G.R. n. 25-96 del 2 agosto 2024 "Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026. Variazione compensativa per il triennio 2024-2026 tra capitoli di spesa regionali all'interno della stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzione A18 e A19)".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare gli indirizzi per la stipula della convenzione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte per l'anno 2025, disciplinante le attività per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essa delegate e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie, di cui all'articolo 22, comma 5 della L.R. 1/2009 e s.m.i., secondo quanto indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di stanziare risorse pari a euro 400.000,00 per i costi relativi alle attività di cui al punto 1) della presente deliberazione;

3) di approvare gli indirizzi per la stipula della convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte per la gestione della Misura di promozione delle imprese artigiane sui mercati nazionali e internazionali di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, alla voce "Struttura competente all'attuazione della misura e monitoraggio";

4) di approvare i criteri per il finanziamento della Misura di promozione delle imprese artigiane piemontesi sui mercati nazionali e internazionali mediante concessione di contributi regionali in regime de minimis per la partecipazione a eventi fieristici dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da realizzare con Unioncamere Piemonte nell'ambito della convenzione di collaborazione di cui all'art. 22 e 22 bis della L.R. 1/2009;

5) di approvare, in attuazione dell'art. 6 commi 1 e 2 lett. c) e comma 3 della L.R. 17 ottobre 2023, n. 27 "Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno", i criteri per la valorizzazione delle produzioni tipiche delle falegnamerie presso fiere di settore nazionali e internazionali, secondo quanto stabilito nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6) di stanziare risorse pari a complessivi euro 367.500,00 per l'attuazione della predetta Misura di promozione della partecipazione delle imprese artigiane alle fiere per l'anno 2025 (euro 350.000,00 destinati ai contributi alle imprese ed euro 17.500,00 a Unioncamere Piemonte come concorso alle spese di gestione della Misura);

7) che l'importo complessivo pari a euro 767.500,00 trova copertura sul capitolo 153998, Missione 14, Programma 1 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 per euro 17.500,00 sull'annualità

2024, per euro 350.000,00 sull'annualità 2025 e per euro 400.000,00 sull'annualità 2026, demandando gli atti di impegno necessari al Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema regionale;

8) che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

9) di demandare la stipula e la relativa sottoscrizione della Convenzione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, al Dirigente del Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema regionale, da predisporre sulla base degli indirizzi e criteri di cui agli allegati 1 e 2.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett d) e dell'art. 26, comma 1 del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegato

Indirizzi per la stipula della convenzione per l'anno 2025 tra Regione Piemonte e l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essa delegate e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie ai sensi degli articoli 22, comma 5 e 23 della L.R. 1/2009 e s.m.i.

La convenzione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (di seguito: Unioncamere Piemonte) è finalizzata a promuovere lo sviluppo del settore artigiano attraverso una adeguata organizzazione delle strutture preposte alla gestione degli adempimenti amministrativi riguardanti l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese secondo le disposizioni della L.R. 1/2009 e s.m.i..

In particolare, occorre che sia assicurato l'ottimale espletamento da parte delle Camere di Commercio, con proprio personale e con idonee strutture, attrezzature e locali, dei compiti di cui al Titolo III della L.R. 1/2009 e s.m.i., nel rispetto dell'autonomia organizzativa, con individuazione di un referente competente per le materie attinenti le funzioni amministrative dell'artigianato come previste dal T.U. dell'artigianato.

La convenzione regola lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate per l'anno 2025.

Le risorse trasferite a Unioncamere Piemonte a copertura delle spese per gli adempimenti previsti dalla convenzione per l'anno 2025 inerenti lo svolgimento delle funzioni di cui al Titolo III del T.U. dell'artigianato, l'esercizio delle attività inerenti il riconoscimento di "Eccellenza artigiana" (art. 14 L.R. 1/2009 e s.m.i.), le spese di funzionamento e per l'esercizio di ogni altra attività prevista dalla normativa regionale e nazionale sono pari a euro 400.000,00.

La liquidazione dell'importo di cui sopra viene effettuata successivamente alla trasmissione da parte di Unioncamere Piemonte entro il 15 settembre 2026 della relazione a rendicontazione dell'attività svolta fino al 31 dicembre 2025, dettagliando, in particolare, le spese sostenute, la consistenza delle imprese artigiane annotate al registro imprese, la quantità e tipologia delle pratiche presentate presso ogni Camera di Commercio, i diritti di segreteria introitati, le somme incassate dalle CCIAA per le sanzioni secondo le procedure previste dalla L.R. 1/2009 e s.m.i..

Unioncamere Piemonte procede alla ripartizione dell'importo annuale per l'anno 2025 tra le Camere di Commercio, previa concertazione con le stesse dei criteri per la ripartizione, definiti nel rispetto di quanto segue:

- una quota non superiore al 25% dell'importo annuale sia ripartita in misura uguale tra tutte le Camere di Commercio del Piemonte;
- la restante quota sia ripartita in proporzione al numero delle imprese artigiane iscritte al registro delle imprese al 1° gennaio 2026.

Si mantiene la possibilità di concordare in qualunque momento le integrazioni o modificazioni necessarie per il migliore conseguimento in collaborazione con Unioncamere Piemonte dei compiti istituzionali attinenti l'attività di promozione e sviluppo del settore artigiano.

Indirizzi per la stipula della convenzione, ai sensi dell'art. 22 bis della L.R. 1/2009 e s.m.i., per l'anno 2025 tra Regione Piemonte e l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte per la gestione della Misura di promozione delle imprese artigiane sui mercati nazionali e internazionali - Criteri, risorse, strumenti di intervento, categorie dei destinatari e modalità per la valutazione dell'efficacia della predetta Misura di promozione - Criteri per l'attuazione dell'art. 6 commi 1 e 2 lett. c) e comma 3 della L.R. 17 ottobre 2023, n. 27 “Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno”.

Al fine di conseguire, in collaborazione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (di seguito: Unioncamere Piemonte), i compiti istituzionali attinenti l'attività di promozione e sviluppo del settore artigiano, sono definiti indirizzi per la realizzazione della Misura di promozione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a eventi fieristici dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Sono, altresì, definiti i criteri per la valorizzazione, nell'ambito della predetta Misura, delle produzioni tipiche delle falegnamerie presso fiere di settore nazionali e internazionali, in attuazione della L.R. 17 ottobre 2023, n. 27.

I criteri, le risorse, gli strumenti di intervento, le categorie dei destinatari e le modalità per la valutazione dell'efficacia della Misura sono richiamati nella convenzione da stipularsi con Unioncamere Piemonte per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 22 bis della L.R. 1/2009 e s.m.i. nel rispetto di quanto segue:

L.R. di riferimento	L.R. n. 1 del 14 gennaio 2009 “Testo unico in materia di artigianato” L.R. 17 ottobre 2023, n. 27 “Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno”
Articolo della L.R. di riferimento	Art. 10, comma 2, lett. a) - art. 22 bis della L.R. n. 1/2009 Art. 6, comma 1, 2 lett. c) e 3 della L.R. 27/2023
Denominazione della Misura	Promozione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a eventi fieristici dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Obiettivi della Misura	Promozione delle imprese artigiane piemontesi sui mercati nazionali ed internazionali, agevolando, mediante la concessione di contributi regionali a fondo perduto in regime de minimis, la partecipazione a eventi fieristici, per lo sviluppo di rapporti commerciali, il rafforzamento delle imprese sul mercato, la valorizzazione di produzioni tipiche. Promozione delle imprese artigiane della filiera del legno in attuazione dell'art. 6, comma 1, 2 lett. c) e 3 della L.R. 27/2023.
Interventi ammissibili	I contributi regionali a fondo perduto in regime de minimis sono concessi per la partecipazione a fiere, con qualifica nazionale o internazionale, contenute nel Calendario fieristico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che si tengono in Italia con modalità in presenza nel periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (Calendario pubblicato sul sito: https://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche).

	Ciascuna impresa può richiedere il contributo regionale per la partecipazione ad una fiera nell'anno 2025.
Beneficiari della Misura	I contributi regionali possono essere concessi a impresa singola artigiana piemontese in possesso dei seguenti requisiti: - essere regolarmente costituita e iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio in Piemonte, con sede operativa attiva in Piemonte; - possedere l'annotazione della qualifica di impresa artigiana riportata nel Registro delle imprese delle CCIAA; - non aver commesso reati per i quali è stata comminata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. d) del d.lgs. 231/2001, comportante l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - non essere sottoposta a procedura concorsuale e non essere in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; - essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC); - svolgere l'attività prevalente (risultante dal codice ATECO 2007 indicato in visura camerale) in tutti i settori ammessi dal regolamento "De minimis" e non rientranti pertanto nelle attività economiche escluse o ammesse con le limitazioni in base al Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 "De minimis"; - non avere richiesto/ricevuto altri contributi pubblici per le medesime spese ammissibili di cui alla presente Misura e rispettare il divieto di cumulo con altri aiuti pubblici (in regime "De minimis" e/o non notificati all'Unione Europea) che sommati al contributo concesso superino il tetto di euro 300.000,00 nell'arco di tre anni; - assenza di forniture in essere con Unioncamere Piemonte o con una Camera di commercio piemontese ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012.
Dotazione finanziaria	a) La dotazione finanziaria per la Misura di promozione della partecipazione delle imprese artigiane alle fiere ammonta ad euro 367.500,00, al lordo di quota percentuale (cinque per cento sull'importo di euro 350.000,00 destinato ai contributi alle imprese), a Unioncamere per concorrere alle spese della Misura. La dotazione finanziaria di cui sopra trova copertura sul capitolo n. 153998 della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo I, del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024 e 2025. La liquidazione a Unioncamere Piemonte dell'importo di cui sopra verrà effettuata come segue: • un anticipo pari a euro 17.500,00 liquidato successivamente alla sottoscrizione della convenzione per l'avvio della Misura; • ulteriori acconti per un importo fino a euro 350.000,00 liquidati nel 2025 a seguito di richiesta da parte di Unioncamere Piemonte correlata all'avanzamento delle concessioni di contributi alle imprese.
Criteri per la valorizzazione	Nella Misura di promozione delle imprese artigiane di cui sopra è inserita

delle produzioni tipiche delle falegnamerie presso fiere di settore nazionali e internazionali, definiti in attuazione dell'art. 6 comma 1, 2 lett. c) e 3 della L.R. 17 ottobre 2023, n. 27 “Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno”	la valorizzazione delle produzioni tipiche delle falegnamerie presso fiere di settore nazionali e internazionali, in attuazione della L.R. 17 ottobre 2023, n. 27 come segue: - nell'ambito dell'importo destinato ai contributi per le imprese artigiane di cui sopra, pari a complessivi euro 350.000,00, sono riservate risorse per le imprese della filiera del legno per l'attuazione dell'art. 6 e dell'art. 12, comma 1 della l.r. 27/2023 pari a euro 15.000,00 per l'anno 2025; - possono beneficiare della predetta riserva di risorse le imprese artigiane piemontesi in possesso, oltre ai requisiti generali sopra riportati, dell'annotazione di “riconoscimento di eccellenza artigiana”, lavorazione “tradizionale”, settore “legno”, riportata nel Registro delle imprese delle CCIAA.
Struttura competente all'attuazione della Misura e monitoraggio	Uniocamere Piemonte nell'ambito della convenzione di cui agli artt. 22 e 22 bis della L.R. n. 1/2009 con la Regione Piemonte - Settore Artigianato della Direzione Competitività del sistema regionale gestisce la Misura di promozione in conformità agli indirizzi e criteri definiti dalla Regione Piemonte. Uniocamere Piemonte, in particolare: - mette a disposizione risorse tecniche e organizzative per l'attuazione della presente Misura e individua il responsabile del procedimento di concessione dei contributi; - formula e pubblica il bando per la concessione dei contributi regionali, gestisce lo sportello per la presentazione digitale delle domande su propria piattaforma; - effettua l'istruttoria sulle istanze, concede ed eroga i contributi; - procede alla eventuale revoca totale o parziale e al recupero delle somme indebitamente percepite da beneficiari; - conserva la documentazione per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla data dell'ultimo pagamento effettuato in favore di beneficiario, rendendola disponibile per i controlli; - restituisce a Regione Piemonte le eventuali somme non assegnate e quelle introitate a seguito di azioni di recupero. Ai fini del controllo e monitoraggio regionale sull'attuazione della Misura di promozione: - Unioncamere Piemonte comunica trimestralmente l'andamento delle concessioni di contributi regionali alle imprese indicando, in particolare, la consistenza delle istanze presentate, l'elenco dei contributi concessi con indicazione dei beneficiari, raggruppati per codice ATECO, le manifestazioni fieristiche scelte dai beneficiari, le revoche e le rideterminazioni di contributi; - al termine dell'attività, Unioncamere Piemonte trasmette una relazione conclusiva nella quale, oltre agli elementi e dati di cui sopra si evidenzino i controlli effettuati, l'effetto-leva prodotto dalla Misura, i dati inerenti l'art. 6, comma 1, 2 lett. c) e 3 della L.R. 27/2023.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	L'agevolazione concessa alle imprese artigiane piemontesi consiste in un contributo regionale a fondo perduto "in regime de minimis" per le spese di iscrizione, area espositiva, allestimento dello stand sostenute

	come espositore diretto, titolare dell'area espositiva, con l'Ente fiera e con eventuale allestitore esterno autorizzato dall'Ente fiera ad operare presso la fiera stessa. L'impresa beneficiaria del contributo regionale ha l'obbligo di dare evidenza della provenienza dello stesso, esponendo nello stand fieristico adeguata comunicazione. Il contributo per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazione fieristica è compreso tra euro 2.000,00 ed euro 5.000,00, al netto di IVA, imposte e tasse. Qualora le spese sostenute siano superiori al tetto massimo di contributo concedibile, l'impresa si impegna a coprire con risorse proprie l'eventuale restante parte non coperta da contributo regionale. Qualora la spesa ammissibile rendicontata sia di importo superiore al contributo concesso, viene erogato l'importo pari al contributo concesso; qualora la spesa rendicontata sia inferiore a euro 2.000,00 non verrà erogato alcun contributo.
Regime di aiuto	La base giuridica degli aiuti è il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 15 dicembre 2023).
Concessione dei contributi	I contributi regionali della presente Misura sono concessi a seguito di pubblicazione di bando da parte di Unioncamere Piemonte sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sui siti istituzionali di Regione Piemonte e del sistema camerale, con indicazione della data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande. Le domande di contributo sono presentate su piattaforma informatica di Unioncamere Piemonte (restart.infocamere.it) entro il sessantesimo giorno antecedente la fiera richiesta; salvi i criteri sopra indicati, i contributi sono concessi sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande, fino al raggiungimento dell'importo complessivo di risorse disponibili (dotazione finanziaria della Misura di cui sopra); l'ultima domanda finanziabile verrà soddisfatta nei limiti delle risorse residue. In ottemperanza alle disposizioni inerenti il Codice Univoco di Progetto (CUP), di cui all'art. 5, comma 6, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e s.m.i. sono ammissibili a contributo solo i costi documentati in conformità alla predetta normativa sul CUP; Unioncamere Piemonte impartisce ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

Controlli	Unioncamere Piemonte effettua controlli a tappeto: a) sui requisiti dichiarati dalle imprese nella domanda di contributo, attraverso la diretta acquisizione delle informazioni dalle banche dati con modalità telematica (accertamento d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445): portali Telemaco, Verifichepa, Durconline INPS/INAIL, Registro Nazionale Aiuti di Stato - RNA; b) sul rispetto della normativa sulla marca da bollo, attraverso il portale Agenzia delle Entrate, Servizi, Controllo valori bollati. Nei casi in cui non sia possibile l'acquisizione diretta di informazioni dalle banche dati sui contenuti delle autocertificazioni rese dalle imprese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'adozione dei provvedimenti di concessione di contributo Unioncamere Piemonte effettua controlli a campione su un numero predeterminato di autocertificazioni in rapporto percentuale al numero complessivo dei contributi concessi: si reputa che una percentuale pari al cinque per cento delle domande pervenute costituisca una base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti dei soggetti dichiaranti. L'estrazione del campione verrà effettuata mediante sorteggio casuale, anche mediante strumenti digitali. All'erogazione del contributo, Unioncamere Piemonte effettua l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, comma 3 e 8 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 qualora il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnali un'inadempienza contributiva.
Termini	I provvedimenti di conclusione dei procedimenti di concessione dei contributi di cui alla presente Misura sono assunti entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. La trasmissione della rendicontazione della spesa relativa al contributo concesso da parte dell'impresa beneficiaria viene effettuata entro 30 giorni dalla fine dell'evento fieristico. Il controllo sulla rendicontazione si conclude entro 60 giorni dalla trasmissione della documentazione. Tutta la documentanatazione amministrativa, contabile e giustificativa del contributo deve essere conservata per 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di ricevimento dal pagamento finale, in conformità alla normativa vigente.
Revoca - rideterminazione del contributo concesso	Il contributo concesso è soggetto a revoca nei seguenti casi: • rinuncia all'agevolazione concessa da parte del soggetto beneficiario; • mancata partecipazione alla manifestazione; • venir meno di uno o più requisiti per la concessione del contributo; • qualora non siano rispettati gli obblighi posti dal bando; • qualora i documenti di spesa ammissibili a rendicontazione siano di importo inferiore a 2.000,00 euro al netto di IVA, imposte e tasse; • qualora l'evento espositivo per cui sia stato concesso il contributo non abbia luogo; • qualora le dichiarazioni rese nell'istanza di contributo risultino

	non veritiere; • mancata risposta alle richieste di chiarimenti e integrazioni; • mancato invio della rendicontazione da parte del soggetto beneficiario entro i termini; • in caso il rendiconto di spesa presentato dall'impresa non rispetti quanto previsto dal bando. Il provvedimento di revoca del contributo viene adottato entro 30 giorni dall'avvio del procedimento di revoca che consegue all'accertamento di una delle condizioni di cui al precedente capoverso. Qualora i documenti di spesa presentati a rendicontazione siano di importo superiore a 2.000,00 euro al netto di IVA, imposte e tasse, ma inferiore al contributo concesso, si procede a rideterminazione del contributo nella Misura della spesa ammissibile rendicontata.
--	--